

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>
A "serviziusiliarisicilia" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Data mercoledì 24 marzo 2021 - 17:59

Riscontro richiesta parere S.A.S. s.c.pa. / Lorello Stefania

Si rimette in allegato riscontro alla richiesta di parere di cui in oggetto.
Cordiali saluti
F.to Avv. Claudio Alongi

Allegato(i)

RISCONTRO RICHIESTA PARERE.pdf (212 KB)

Studio Legale Alongi

Avv. Claudio Alongi

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rosalia Cocuzza

Avv. Giuseppe Lupo

Palermo li 22.03.2021

Spett.le Soc.
Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
c.a. Presidente
Piazza Castelnuovo n. 35
90141 Palermo

Oggetto: Riscontro richiesta parere su proposta transattiva inerente il giudizio R.G. n. 3741/2017 promosso da Lorello Stefania nei confronti di S.A.S. s.c.p.a. innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – G.L. dr.ssa E. Majolino – Udienza di discussione 02.07.2021

Riscontro con la presente la richiesta di parere in oggetto, relativa alla volontà transattiva rappresentata dagli avv.ti Dalfino e Scibetta nel conto ed interesse della sig.ra Lorello Stefania, rassegnando quanto segue:

- Con ricorso, notificato in data 20.09.2018, la sig.ra Lorello Stefania, dipendente della S.A.S. s.c.p.a. con inquadramento nella categoria "C" – Istruttore Direttivo del vigente C.C.R.L. della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.r. n. 10/2000, ha dedotto che in seguito all'affidamento del servizio di biglietteria di alcuni siti museali da parte dell'Amministrazione regionale, la società in data 31.03.2010 le ha conferito una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 27 del C.C.R.L. per la durata di un anno prorogato successivamente, di anno in anno, fino alla data del 31.12.2014. Ha evidenziato che la società alla scadenza dell'ultimo incarico, con ordine di servizio n. 40 del 22.01.2015, le ha notificato l'avvenuta cessazione dell'incarico di posizione organizzativa con efficacia dal 31.12.2014 e che, pertanto, dall'01.01.2015 "avrebbe dovuto espletare "...le mansioni e le attività lavorative proprie della Sua categoria contrattuale di appartenenza - C5 - Istruttore Direttivo - del vigente CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale

Palermo, Via Enrico Parisi n. 4 - Tel. e fax 091/6113776

Monreale, Via Aldo Moro n. 6 - Tel e fax 091/6402912

E. mail : claudioalongi@libero.it

15 maggio 2000 n. 10, nell'ambito, in particolare, delle attività relative al servizio di biglietteria e di assistenza al Consiglio di Amministrazione societario...". Ha lamentato che nonostante la società avesse notificato il predetto ordine di servizio, seguito successivamente da analogo ordine n. 48 del 28.01.2015, la ricorrente, che vanamente aveva richiesto al proprio datore di lavoro di specificare quali prestazioni lavorative avrebbe dovuto espletare dalla cessazione dell'incarico, per tutto l'anno 2015 ha continuato "ad esercitare di fatto tutte le attività previste nel contratto di conferimento della posizione organizzativa, pur senza percepire l'indennità legata all'espletamento delle suddette attività". Ha lamentato, ancora, che la società resistente "ha di fatto continuato ad usufruire dell'operato dell'odierna ricorrente pur senza provvedere al pagamento delle indennità spettanti ed in precedenza contrattualmente pattuite in € 9.000,00 annui" e "Nel corso dell'intero anno 2015 e sino a settembre 2016 la dott.ssa Lorello ha di fatto esercitato puntualmente tutte le attività inerenti all'esercizio della posizione organizzativa quale Responsabile del servizio di Biglietteria, pur senza percepire le indennità spettanti, e provvedendo alla costante rendicontazione dell'attività svolta". Su tali premesse ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di "ritenere e dichiarare "che la ricorrente, Lorello Stefania ha espletato per l'intero arco dell'anno 2015 e fino al mese di settembre 2016 tutte le mansioni afferenti l'incarico di posizione organizzativa originariamente conferitole in data 31.3.2010" e per gli effetti condannare la S.A.S. s.c.p.a. "al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa prevista dagli artt. 27, 28 e 29 del vigente CCRL 2002 - 2005 relativamente alle mansioni espletate dalla sig.ra Lorello Stefania nel corso dell'intero anno 2015 e fino al mese di settembre 2016, indennità quantificabile nell'importo di € 16.923,07, o comunque nella maggiore o minore somma che l'autorità giudiziaria adita vorrà determinare anche in esito a CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. sino all'effettivo soddisfo" ;

- Con comparsa di risposta del 22.05.2019 si è costituita in giudizio la S.A.S. s.c.p.a. contestando integralmente le circostanze, deduzioni e domande contenute nell'atto introduttivo del giudizio in quanto inammissibili ed improponibili, assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso;

- All'udienza del 31.05.2019 il Giudice dr.ssa E. Majolino ha sottoposto alle parti una proposta transattiva per la conciliazione della controversia mediante il riconoscimento in favore della ricorrente della somma omnicomprensiva di € 8.000,00 "a tacitazione di ogni pretesa" a fronte della rinuncia ad ogni diritto, ragione e pretesa nei confronti della società resistente. Contestualmente ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 14.10.2019 per consentire alle parti di valutare l'eventuale accettazione della proposta formulata.

10" del 16.05.2005. Deduceva che la società resistente, con i contratti del 31.03.2010 e del 28.02.2011, in applicazione dell'art. 27 del C.C.R.L. sopra citato, le aveva conferito l'incarico di posizione organizzativa quale responsabile del servizio di biglietteria nei siti regionali gestiti dalla società, oltre che del progetto del tirocinio di cui alla convenzione ex art. 18 L. n. 196/1997 e che nell'espletamento dell'incarico ella aveva assunto con regolarità funzioni (e responsabilità) riconducibili ad un profilo professionale (cat. D "funzionario direttivo", classe economica D1, del C.C.R.L. "del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. 15 maggio 2000, n. 10" del 16.05.2005) superiore a quello contrattualmente riconosciute. Deduceva, altresì, di aver svolto tali funzioni anche prima del formale conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, in quanto, a far data dal mese di luglio 2009, le erano state affidate alcune delle funzioni apicali del servizio di biglietteria, nonché proprie della categoria D.

Invocata l'applicazione del disposto dell'art. 2103 c.c., stante l'asserita natura privatistica della società datrice di lavoro, concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto ad essere inquadrata nella categoria D "funzionario direttivo", classe economica D1, del C.C.R.L. "del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. 15 maggio 2000, n. 10" del 16.05.2005, a far data dall' 01.01.2010, o da quella precedente o successiva accertata nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento, in proprio favore, di tutte le differenze retributive maturate per le mansioni superiori svolte, oltre accessori e contributi previdenziali da versare all'INPS. Con vittoria di spese.

Ha concluso, quindi, chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare che la ricorrente con decorrenza 01.01.2010, o da quella diversa data accertata nel corso del giudizio, ha svolto mansioni superiori proprie della categoria "D" – funzionario direttivo, posizione economica "D1", e per gli effetti di condannare la società a corrispondere le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire "in forza dell'inquadramento nella cat. D, classe economica D1" del vigente C.C.R.L. 2002/2005 oltre accessori e contributi previdenziali da versare in favore dell'INPS, nonché ad inquadrare la ricorrente, dall'01.04.2010 o da quella diversa data accertata nel corso del giudizio, nella categoria D – funzionario direttivo, posizione economica "D1". Con vittoria di spese".

La società si è ritualmente costituita in giudizio contestando la palese infondatezza delle circostanze, deduzioni e domande formulate, concludendo per il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 1308/2017 pubblicata in data 21.04.2017 il G.L. dr. D. Martino ha definito il suddetto giudizio stabilendo che "sulla scorta delle prove documentali raccolte, deve escludersi che le mansioni espletate dalla ricorrente, sia prima che dopo la stipula dei contratti del 31.03.2010 e del 28.02.2011, siano riconducibili alla vantata categoria D, non potendosi ritenere le stesse

corrispondenti a quelle descritte dai paciscenti”.... Inoltre “Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere per la piena riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al livello d'inquadramento posseduto (categoria C “Istruttore direttivo”, classe economica C5, del C.C.R.L. “del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 L.r. 15 maggio 2000, n. 10” del 16.05.2005). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, risultando così assorbite le restanti difese ed eccezioni formulate da parte convenuta”. Su tali motivazioni ha disposto il rigetto del ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della società resistente.

La sopra richiamata sentenza è divenuta definitiva per mancata proposizione di appello.

E' indubbio, quindi, che la pronuncia del Tribunale, coperta dal giudicato, che ha statuito l'insussistenza dello svolgimento di mansioni superiori, a parere dello scrivente, non consente in alcun modo di potere condividere la proposta transattiva come formulata.

In ogni caso, sempre nell'ottica di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, la società, ove lo ritenesse, potrebbe avanzare alla ricorrente una proposta transattiva di natura economica leggermente migliorativa rispetto a quella sottoposta dal Giudice precedente, tenendo ovviamente conto che la Lorello con il ricorso introduttivo ha richiesto il riconoscimento della somma di “€ 16.923,07, o comunque nella maggiore o minore somma che l'autorità giudiziaria adita vorrà determinare anche in esito a CTU contabile”.

Confidando di avere esaustivamente riscontrato la richiesta di parere, resto a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Avv. Claudio Alongi